

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

(Deliberazione n. 36 del 5.10.2020)

INDICE GENERALE

INDICE GENERALE	2
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 - Finalità	5
Articolo 2 Bis - Monitoraggio attuazione	6
Articolo 3 - Modificazioni e integrazioni	6
Articolo 4 - Definizioni	6
Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti	14
Articolo 6 - Esclusioni	15
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI	15
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	15
Articolo 7 - Competenze del Comune	15
Articolo 8 - Competenze del Gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani	16
Articolo 9 - Obblighi del Gestore	17
Articolo 10 - Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	18
Articolo 11 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati	19
Articolo 12 - Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	19
Articolo 13 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani	22
Articolo 14 - Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani	22
Articolo 15 - Tassa sui Rifiuti	23
CAPO II - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	23
Articolo 16 - Disposizioni generali	23
Articolo 17 - Provvedimenti attuativi del contratto	26
Articolo 18 - Conferimento differenziato dei rifiuti	26
Articolo 19 - Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali	26
Articolo 20 - Rifiuti vegetali	28
Articolo 21 - Oli e grassi alimentari prodotti da utenze domestiche e da utenze non domestiche	29
Articolo 22 - Rifiuti urbani ingombranti	29
Articolo 23 - Materiali inerti di origine domestica	30
Articolo 24 - Indumenti usati	30
Articolo 25 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	31
Articolo 26 - Conferimento di cemento amianto di origine domestica	32
Articolo 27 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili	33
Articolo 28 - Rifiuti di prodotti da fumo	34
Articolo 29 - Conferimento dei rifiuti urbani non oggetto di raccolta domiciliare o stradale	34
Articolo 30 - Utenze non domestiche di medie e grandi dimensioni	35
Articolo 31 - Fabbricati e relative aree scoperte – Terreni non edificati	36
Articolo 32 - Aree occupate da cantieri	36
Articolo 33 - Aree in concessione o in uso pubblico a qualsiasi titolo utilizzate	37
Articolo 34 - Aree mercatali	38
CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI	39
Articolo 35 - Disposizioni sulla raccolta	39
Articolo 36 - Raccolta domiciliare - Modalità di effettuazione del servizio	39
Articolo 37 - Sistema del conferimento diretto presso Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni	42
Articolo 38 - Raccolta mediante contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi	45
Articolo 39 - Raccolta su chiamata	47
Articolo 40 - Raccolta mediante servizi a domanda individuale	48
Articolo 41 - Spazzamento, raccolta e trattamento	48
Articolo 42 - Installazione e uso dei cestini gettacarte	49
Articolo 43 - Disposizioni sul trasporto	49

Articolo 44 - Abbandono di rifiuti.....	50
Articolo 45 - Obblighi generali nella gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili.....	50
TITOLO III - SANZIONI E NORME FINALI	51
Articolo 46 - Controlli	51
Articolo 47 - Sanzioni.....	51
Articolo 48 - Abrogazioni ed entrata in vigore	52
ALLEGATO 1	52
TABELLA 1 - CATEGORIA DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI.....	52
ALLEGATO 2.....	54
MODALITÀ DI CONTROLLO, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI COPERTURE E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN AREA PRIVATA.....	54
INDICE GENERALE	54
Articolo 1 - Finalità generali e normativa di riferimento	55
Articolo 2 - Definizione cemento-amianto e rischi per la salute	55
Articolo 3 - Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto	56
Articolo 4 - Gestione di MCA in manutenzioni, ristrutturazioni e demolizioni di immobili.....	56
Articolo 5 - Requisiti per la rimozione diretta di MCA da aree di proprietà privata.....	57
Articolo 6 - Autorimozione di modeste quantità di MCA.....	58
Articolo 7 - Soggetto che può effettuare la rimozione di modeste quantità di MCA.....	58
Articolo 8 - Procedure di rimozione e smaltimento nei casi in cui non è consentita la rimozione diretta da parte del cittadino.....	59
Articolo 9 - Requisiti e compiti della/e impresa/e.....	59
Articolo 10 - Documentazione richiesta per rimozione MCA.....	60
Articolo 11 - Controlli e sanzioni	60

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati, nonché le attività di igiene urbana e del territorio ad essa connesse.
2. Il Regolamento è adottato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano Regionale e della pianificazione di settore e di Ambito e della LR 34/2020 in materia di economia circolare.
3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, della gerarchia per la gestione dei rifiuti stabilita dal D. Lgs. 152/2006, ed in coerenza con il Piano d'Ambito, stabilisce in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs 152/2006;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso;
 - g) I controlli e le sanzioni per la gestione non corretta dei rifiuti.

Articolo 2 - Finalità

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali, ispirati al perseguimento della transizione ecologica e di un modello di economia circolare nel rispetto di principi e finalità della LR 34/2020:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie;
 - b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) in conformità con la gerarchia per la gestione dei rifiuti stabilita dal D.Lgs. 152/2006, devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia;
 - f) persegue la promozione e lo sviluppo di strumenti volti a ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente.

2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente Regolamento, il Comune di Firenze adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche di contratti, accordi di programma o protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati ed agevolati, anche nel quadro della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 e ss.mm.ii. e dei relativi atti di pianificazione, gli interventi per prevenire in primis la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o recupero.

Articolo 2 Bis - Monitoraggio attuazione

1. Al fine di consentire la piena consapevolezza delle scelte del Consiglio attraverso un corretto monitoraggio, l'Assessore all'Ambiente o suo delegato relazionerà al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno, comunque contestualmente a qualsiasi richiesta di variazione del Regolamento stesso o dei Regolamenti connessi all'applicazione delle Tasse e/o Tariffe per l'espletamento del Servizio di gestione rifiuti urbani od assimilati, sullo stato di attuazione di quanto previsto dal Regolamento e sulle eventuali criticità emerse anche in relazione agli altri strumenti di pianificazione connessi alla gestione dei rifiuti.

Articolo 3 - Modificazioni e integrazioni

1. Nel presente Regolamento si intendono comunque accolte le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.
2. Fanno eccezione le norme che rinviano espressamente a obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice. In tale ipotesi, corre l'obbligo di armonizzare la disciplina al successivo aggiornamento.

Articolo 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si riportano le definizioni stabilite dall'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:
 - a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
 - d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammentati ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
- u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del decreto 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#), presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto Regolamento;

- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- per alcune categorie di rifiuto, che potranno essere eventualmente individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "Centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei Centri di raccolta è regolamentata dal DM 8 aprile 2008 e dal DM 13 maggio 2009;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del Dlgs n. 152 del 3 aprile 2006 e del regolamento previsto dal DM n. 264 del 13 ottobre 2016;

qq bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

2. Oltre alle definizioni sopra riportate, di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si specificano ulteriormente, ai fini del presente Regolamento, quelle di seguito riportate:
- a) “conferimento”: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore e immessi nei dispositivi e attrezzature predisposte per la raccolta, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore o a trasportatore debitamente autorizzato;
 - b) “cernita”: operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
 - c) “trattamento intermedio”: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, o finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione;
 - d) “presidio”: custodia con personale addetto all'uopo;
 - e) “isola ecologica”: luogo non presidiato, al servizio degli utenti per il conferimento di rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati, realizzata mediante idonei contenitori;
 - f) “ecocentro”: il centro di raccolta realizzato e gestito secondo quanto previsto dal DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. o la stazione ecologica (autorizzata dalla Regione Toscana secondo l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) sono costituiti da aree recintate e predisposte per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato. I centri di raccolta e le stazioni ecologiche sono presidiate da personale preposto alla gestione e alla verifica di conformità dei rifiuti conferiti da parte degli utenti, nonché alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori.
 - g) “ecotappa”: luoghi pertinenziali presidiati di utenze private convenzionate con il gestore, attrezzati con appositi e adeguati contenitori per il conferimento differenziato da parte degli utenti domestici di particolari tipologie di rifiuti di piccole o piccolissime dimensioni che non sono conferibili al sistema di raccolta stradale o domiciliare;
 - h) “ecofurgone” un mezzo mobile opportunamente allestito dal gestore e presidiato, per il conferimento differenziato da parte degli utenti domestici di particolari tipologie di rifiuti di piccole o piccolissime dimensioni che non sono conferibili sistema di raccolta stradale o domiciliare. Il servizio è operativo in luoghi di interesse o di aggregazione (mercati rionali, centri commerciali, ecc.) secondo un calendario concordato con il Gestore.
 - i) “area di trasbordo operativo”: postazione destinata allo stazionamento dei mezzi ed attrezzature anche scarrabili e compattanti del gestore al fine di razionalizzare il sistema di raccolta in determinate aree di difficile accesso ai mezzi pesanti;
 - j) “postazione Interrata”: postazioni ad controllo volumetrico degli accessi per il conferimento dei rifiuti urbani o assimilati in analogia ai cassonetti stradali.
 - k) “rifiuti vegetali”: rifiuto vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi di giardini e parchi e aree cimiteriali ai sensi dell'art. 184 del Decreto nonché sfalci e potature ai sensi dell'art. 185 del decreto;
 - l) “frazione non riciclabile (indifferenziato)”: rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, anche denominata rifiuto indifferenziato;
 - m) “rifiuti urbani pericolosi”: rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
 - n) attività sanitarie”: le strutture pubbliche e private individuate ai sensi del decreto legislativo 502/1992, che erogando prestazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii. danno luogo alla formazione di rifiuti speciali la cui assimilazione ai rifiuti urbani è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
 - o) “imballaggio per la vendita o imballaggio primario”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

- p) “imballaggio multiplo o imballaggio secondario”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- q) “imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario”: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- r) “piano economico finanziario (PEF)”: l'atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture, nonché le risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- s) “Contratto di Servizio”: l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidante e il soggetto gestore: Contratto di Servizio per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 26, comma 6, L.R. n. 61/2007 e dell'art. 203 del D.Lgs 152/2006, stipulato in data 31/08/2017 tra l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO “Toscana Centro (ente affidate) e il Soggetto Gestore;
- t) “Carta dei Servizi di igiene urbana”: l'atto che a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 definisce gli standard del servizio e le garanzie per gli utenti;
- u) “Ambito Territoriale Ottimale”: area territoriale determinata dal legislatore Regionale, al fine di attuare la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;
- v) “Autorità d'Ambito”: ente costituito dai comuni compresi nel territorio sotteso dall'ATO;
- w) “Piano d'Ambito”: il Piano dell'Autorità di Ambito per la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- x) “Gestore”: il soggetto affidatario della gestione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene urbana;
- y) “RAEE provenienti dai nuclei domestici”: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- z) “RAEE professionali”: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera w).
- aa) “Confine stradale”: Il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
- bb) “Riva di un corso d'acqua”: il confine è costituito dal ciglio del corso d'acqua o dal piede esterno dell'argine.
- cc) “Area pubblica e di uso pubblico”: Si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico. Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l'accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d'uso per motivi di sicurezza militare o ambientale. Non sono, altresì, considerate aree pubbliche, ai fini del presente Regolamento, quelle aree di proprietà del demanio che garantiscono la protezione degli argini di fiumi o quelle dedicate a un utilizzo delle risorse naturali come l'uso civico di boschi e pascoli. Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, aree verdi, parchi, etc. e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perché aperte in orari limitati, quali ad esempi le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l'accesso è limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali ad esempio i giardini scolastici.
- dd) “Area privata di uso pubblico”: È assimilata all'area pubblica l'area privata di uso pubblico, quali strade vicinali o quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l'ente pubblico ed il privato proprietario, o,

ancora, quelle aree ancora private a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione, qualora sia già in corso l'utilizzo da parte della collettività.

- ee) "rifiuto ingombrante" si tratta di rifiuti residui in materiali omogenei o eterogenei che per volume non trovano collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata ed aventi dimensioni tali da non poter essere conferiti al sistema di raccolta stradale o domiciliare in prossimità del proprio domicilio ad esclusione dei RAEE come definiti alle lettere y) e z) e dei rifiuti classificati come pericolosi.

Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., secondo l'origine, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Ai sensi dell'articolo 1 della Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE) [notificata con il numero C(2011) 8165] i rifiuti urbani comprendono: a) «rifiuti domestici» costituiti da rifiuti prodotti dai nuclei domestici; b) «rifiuti simili» o "assimilati agli urbani" costituiti da rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

Articolo 6 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, le sostanze ed i materiali elencati all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e le terre e rocce da scavo regolate dal DM n. 161 del 10 agosto 2012.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7 - Competenze del Comune

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in coerenza con le attività dell'Ambito Territoriale Ottimale, nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., svolgendo attraverso il Gestore, secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici, i seguenti servizi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata sia in modo differenziato, privilegiando il riciclo dei materiali e, in subordine, il recupero

energetico. La gestione è da intendersi nelle sue varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento, compresa la gestione e il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento anche dopo la loro chiusura;

b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici o di uso pubblico;

c) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;

d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli sopra indicati, previsti dal Piano di Ambito e indicati nel piano finanziario e dal Contratto di Servizio.

2. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti e degli interventi di igiene urbana, nonché la dislocazione delle isole ecologiche stradali, anche interrato, e comunque tutti gli elementi di arredo urbano necessari al servizio, sono predisposti tenendo conto delle caratteristiche storico – urbanistiche del territorio comunale e delle previsioni del Piano di Ambito.

3. Il comune sostiene e promuove, con gli altri soggetti interessati, azioni a favore della riduzione delle produzioni dei rifiuti e della raccolta differenziata, anche attraverso l'impiego delle risorse regionali di cui all'art. 6 e 10 della L.R. 34/2020

Articolo 8 - Competenze del Gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani

1. Al soggetto Gestore compete l'erogazione di tutti i servizi previsti dal Piano d'Ambito e indicati nel piano finanziario, secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici, fra cui:

a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi;

b) la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente Regolamento in conformità alle disposizioni di legge. Il Gestore, aggiudicatario della gara indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 D.Lgs. 152/2006, gestisce in regime di privativa tutti i rifiuti urbani e assimilati avviati a smaltimento e anche a recupero. I rifiuti assimilati agli urbani secondo i criteri qualitativi sopra specificati potranno essere raccolti dal Gestore, in base al sistema di raccolta operativo sul territorio, o conferiti direttamente dalle imprese produttrici iniziali presso i centri di raccolta, le stazioni ecologiche e gli impianti di trattamento, solo se in presenza di apposita convenzione con il Gestore, secondo le modalità tecnico operative stabilite dalla normativa applicabile e dal Gestore e in quantità compatibili con la capacità di ricezione del sistema di conferimento.

c) la pulizia e lo spazzamento del territorio comunale pubblico o a uso pubblico, escluse le aree private aperte al pubblico, salva diversa convenzione;

d) l'organizzazione operativa della raccolta differenziata.

2. Il Gestore, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, definisce nel rispetto degli standard organizzativi definiti dall'autorità di Ambito, le modalità di conferimento e l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

3. Il Gestore collabora con parere obbligatorio all'individuazione degli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e dei rifiuti solidi urbani, in caso di interventi di lottizzazione e piani di recupero sul territorio comunale.

4. Il Gestore, per poter esprimere il parere obbligatorio, dovrà essere preventivamente informato degli interventi edilizi che prevedono il cambio di destinazione d'uso degli immobili o delle aree dismesse, con presenza di attività commerciali e di servizio, con obbligo da parte dei proponenti, della presentazione del progetto, almeno di fattibilità tecnico-economica, con la redazione del bilancio dei rifiuti, da verificare a cura del Gestore.

5. Gli interventi edilizi esclusivamente di tipo residenziale, con una Superficie Utile Lorda (SUL) equivalente o superiore a 10 unità abitative, includendo quindi tutte le aree di trasformazione costituite da edifici aventi $SUL \leq 2.000$ mq e superiori a 10 Unità abitative, dovranno essere sottoposte al parere obbligatorio del Gestore, attraverso la presentazione del progetto, almeno di fattibilità tecnico-economica, con l'indicazione delle unità abitative previste, le opere di urbanizzazione e l'inquadramento urbanistico dell'insediamento.

6. Il Gestore, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, definisce nel rispetto degli standard organizzativi definiti dall'autorità di Ambito, i vincoli di accesso alle viabilità pubbliche oggetto di servizio di raccolta domiciliare.

Articolo 9 - Obblighi del Gestore

1. Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel Contratto di Servizio, nella Carta del Servizio e negli allegati documenti di programmazione che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni.
2. Il Gestore è tenuto ad osservare gli standard e le garanzie per l'utenza adottando, previo parere favorevole dell'Ente affidatario, la Carta dei Servizi, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Il Gestore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio affidato.
4. I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli Allegati B) o C) alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni.
6. Il Gestore ha l'obbligo di verificare presso gli enti competenti la validità e l'efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

Articolo 10 - Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

1. Gli utenti domestici e i produttori dei rifiuti speciali assimilati devono provvedere al conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente Regolamento, e delle istruzioni impartite dal Gestore attraverso la Carta dei Servizi.
2. Con il conferimento differenziato e separato delle diverse tipologie di rifiuti al servizio pubblico di raccolta, secondo le disposizioni del capo II del presente Regolamento gli utenti domestici e non domestici assolvono alle loro responsabilità in materia.
3. È vietato il conferimento nel Comune di Firenze di rifiuti non prodotti sul territorio comunale. Nella fattispecie:
 - a) Si considerano non prodotti sul territorio comunale i rifiuti per i quali si accerti l'assenza di qualsivoglia collegamento giustificabile col comune.
 - b) Saranno attenzionati soprattutto conferimenti anomali relativi a rifiuti ingombranti, pericolosi, speciali non assimilati. Essi, unitamente a elementi ulteriori idonei a dimostrare la non legittimazione a conferire sul territorio del Comune, potranno giustificare la sanzione.
 - c) Particolare valore probatorio sarà attribuito ai casi di flagranza o di accertamenti supportati da alto grado di attendibilità.
 - d) Il divieto, in ogni caso, non si applica alle ipotesi di rifiuti indifferenziati conferiti nei cestini o cestoni aperti per chiunque sostis nel territorio fiorentino, anche in considerazione della vocazione turistica della città di Firenze.
 - e) Resta fermo, inoltre, che sono considerati prodotti sul territorio i rifiuti di qualsiasi tipo ascrivibili a soggetti aventi residenza, domicilio, dimora, lavoro o attività nel Comune di Firenze o ancora quelli riconducibili a chi soggiorna, seppur per un periodo breve, sul territorio comunale, con riferimento alla durata della permanenza.

Articolo 11 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti. Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.
2. Nel caso che il produttore si rivolga per lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati al Gestore del servizio pubblico, deve stipulare apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.
3. È fatto divieto, pertanto, di conferire a qualsiasi servizio di raccolta per rifiuti urbani, i rifiuti speciali non assimilati.

Articolo 12 - Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. Ai fini del trattamento, sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle seguenti attività:
 - a) commerciali,
 - b) di servizi,
 - c) sanitarie,
 - d) industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi e da eventuali superfici a magazzino dichiarate come direttamente annesse alle aree di produzione ai fini della assoggettabilità alla TARI.
2. Tali flussi di rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti qualitativi:
 - a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e sia riconducibile ai CER individuati nella tabella dell'allegato 1 del presente Regolamento;
 - b) risultino assenti da contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
 - c) venga effettuato il conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata, ovvero, almeno: carta, scarti organici e vegetali, imballaggi in plastica, in metallo, in vetro, in poliaccoppiati e in legno, in forma multimateriale o per singole categorie;
 - d) venga effettuato il conferimento separato dei soli "rifiuti simili" non differenziabili provenienti da utenze non domestiche comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici nel flusso di raccolta stradale o domiciliare, ad esclusione dei rifiuti da processi produttivi (e provenienti dalle eventuali altre superfici considerate annesse a quelle dove avvengono i processi produttivi) e dei rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.
3. Tali flussi di rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti quantitativi:
 - a) la produzione massima per unità di superficie conferita da ogni singola utenza rispetta le seguenti quantità massime:
 - I. 1.000 kg/ m²/anno per una superficie minore di 150 m²;
 - II. 600 kg/ m²/anno per una superficie compresa tra 150 e 2500 m²;
 - III. 400 kg/ m²/anno per una superficie maggiore di 2500 m².

- b) la quantità, conferita da ogni singola utenza, risulta compatibile:
- I. con le tecniche, le modalità, i supporti di conferimento, presenti nell'area;
 - II. con l'organizzazione della raccolta rifiuti attiva nell'area in cui è ubicato l'immobile, in ottemperanza a quanto indicato dal contratto di servizio e dai relativi atti tecnici.
4. Qualora siano segnalate o rilevate quantità superiori a quanto precedentemente definito alla lettera a), il Gestore, potrà, previa specifica comunicazione al Comune, attivare una diversa organizzazione della raccolta.
5. Per quanto concerne la gestione dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in virtù della specifica norma di regolamentazione (D.Lgs. n° 49/2014) viene fatto riferimento a quanto disposto dall'articolo 25 del presente Regolamento;
6. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza determinare scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:
- a) elevate quantità prodotte da singole utenze, la cui raccolta causi disagi o comunque determini rallentamenti e difficoltà al pubblico servizio di raccolta rifiuti;
 - b) i rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti e/o eccessivamente polverulenti.
7. Rimane a carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.
8. Sono assimilabili per qualità ai rifiuti urbani soltanto i rifiuti speciali non pericolosi indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Regolamento. Ai fini della raccolta, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali conferiti in modo differenziato al servizio pubblico stradale o domiciliare, previsto nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici. Sono conferibili:
- a) la carta e gli imballaggi in carta e cartone;
 - b) gli imballaggi costituiti in plastica, vetro (se non attiva la raccolta multimateriale leggero), metallo e simili, conferiti anche in un'unica frazione merceologica (c.d. "multimateriale"), oltre agli imballaggi in legno voluminosi (pallet, casse, ecc.) conferiti in modo differenziato mediante specifici servizi di raccolta;
 - c) i rifiuti organici;
 - d) i rifiuti non differenziabili di origine domestica;
 - e) i rifiuti non differenziabili provenienti da utenza non domestica analoghi per natura, e composizione merceologica a quelli di origine domestica.
9. Affinché il rifiuto speciale possa essere assimilato ai rifiuti urbani è necessario che non sia stato contaminato da sostanze tossiche o nocive e comunque da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (Legge n. 256/1974, D.P.R. n. 927/1981 e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani e che lo riconduca ad uno dei codici CER presenti in Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Articolo 13 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani

1. I rifiuti sanitari sono disciplinati dal DPR 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'Articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e a rischio chimico non sono assimilati ai rifiuti urbani.
3. Ai sensi del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti sanitari:
 - a) derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

- b) derivanti dalla ristorazione e dai pasti provenienti dai reparti di degenza degli ospedali e delle strutture sanitarie in genere;
- c) provenienti dalle attività sanitarie, ma per qualità riconducibili all'Articolo 12 del presente Regolamento, in ogni caso non pericolosi;
- d) provenienti dall'ordinaria pulizia dei locali e dei collegamenti anche viari interni alle strutture;
- e) derivanti da indumenti monouso;
- f) provenienti dall'attività di giardinaggio e manutenzione ordinaria;
- g) gessi ortopedici, assorbenti igienici, sacche per le urine vuote, pannolini e pannolini.

Articolo 14 - Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani

1. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'Articolo 184 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e definiti dall'Articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.P.R. 15.7.2003, n. 254.
2. Sono classificati come urbani i rifiuti cimiteriali provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, rifiuti da pulizia delle superfici di percorrenza, rifiuti verdi da manutenzione, rifiuti da uffici e annessi, etc.); per i rifiuti vegetali è preferibile in via prioritaria l'utilizzo dell'autocompostaggio;
3. I rifiuti generati da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in maniera del tutto separata dalle altre tipologie di rifiuti secondo le apposite procedure previste dall'art. 12 del DPR n. 254 del 15 luglio 2003, favorendo comunque il recupero di residui metallici;
4. Gli altri rifiuti urbani provenienti da attività cimiteriali (compresi gli inerti e le terre da scavo) possono essere gestiti come previsto dall'art. 13 del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 privilegiando il riutilizzo all'interno delle singole strutture e il recupero di materia qualora il riutilizzo in loco non sia fattibile.

Articolo 15 - Tassa sui Rifiuti

1. La copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è effettuata a mezzo della Tassa ai sensi della legge di stabilità n° 68/2014.
2. La tassa è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con apposito Regolamento comunale, comprese le relative riduzioni e/o agevolazioni.

CAPO II - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 16 - Disposizioni generali

1. I rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta nei modi e nei tempi previsti per ciascuna zona, con modalità tali da evitare ogni dispersione e ogni odore molesto, utilizzando, per i rifiuti indifferenziati e i residui alimentari sacchi adeguati di provata resistenza ed accuratamente chiusi e quelli forniti dal Gestore con apposito meccanismo di riconoscimento dell'utenza per le utenze servite da Porta a Porta qualora attivo;
2. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nella Carta dei Servizi e osservando le seguenti ulteriori disposizioni:

1. Nelle zone servite da appositi contenitori:
2. Utilizzare esclusivamente il contenitore per il conferimento dei rifiuti;
3. Conferire esclusivamente la tipologia di rifiuti indicata;
4. Utilizzare sempre, nelle zone servite, e nel rispetto delle modalità definite dal Gestore, i dispositivi elettronici e magnetici per l'identificazione dell'utenza adottati dal Gestore per tracciare ogni singolo conferimento dei rifiuti;
5. Assicurarci, dopo il conferimento dei rifiuti, che lo sportello del contenitore sia chiuso;
6. Servirsi di un altro contenitore situato in prossimità qualora il primo risultasse pieno o non avesse capienza disponibile;
7. Osservare tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sul contenitore;
8. Ridurre di volume gli imballaggi per utilizzare al meglio lo spazio disponibile.
9. Nelle zone interessate dalla raccolta a mezzo di "isole interrate" devono essere seguite le modalità di conferimento di cui al precedente punto a) e tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sulle "isole interrate" stesse.
10. Nelle zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta:
11. Le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte esclusivamente nei giorni ed orari e con modalità prescritti di norma con apposito atto comunale o dalla Carta dei Servizi;
12. I rifiuti debbono essere esposti nei pressi dell'abitazione o del luogo di produzione collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto;
13. Gli imballaggi devono essere ridotti di volume.
14. Ove previsto utilizzare gli appositi sacchetti forniti dal gestore distinti nelle diverse tipologie di rifiuti differenziati o comunque nelle modalità indicate dalla Carta dei servizi;

3. È fatto divieto di:

- a) conferire materiali accesi o incandescenti (sigarette, braci, ecc.);
 - b) introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
 - c) depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
 - d) prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
 - e) spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede;
 - f) abbandonare, gettare, versare, depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nei pubblici mercati coperti e scoperti e su tutti i corpi idrici superficiali, rifiuti, carta, carta straccia, bottiglie e lattine, liquidi, residui di bivacchi e simili, anche in piccole quantità.
4. Al fine di incentivare la differenziazione dei rifiuti ed il recupero dei materiali riutilizzabili e riciclabili, e per consentire il conferimento diretto e tempestivo delle diverse tipologie di rifiuti differenziati da parte degli utenti, nell'ambito dei servizi di raccolta sono previste dalla pianificazione di ambito un adeguato numero di Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurogoni così come definiti all'art. 2 del presente regolamento. La Carta dei Servizi precisa le norme che disciplinano le modalità di accesso, di conferimento dei materiali, gli orari e le eventuali agevolazioni previste. In associazione a questi potranno essere attivate iniziative complementari di carattere educativo ambientale, finalizzate, in ordine di importanza:

- a) alla riduzione della produzione dei rifiuti;
 - b) alla maggiore differenziazione dei rifiuti;
 - c) alla riutilizzazione di oggetti e materiali;
5. Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il Gestore predispone interventi alternativi, previa informazione degli utenti. In ordine a particolari esigenze, si potranno comunque disporre, con motivato provvedimento, specifiche modalità e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati.
6. Al fine di salvaguardare l'igiene pubblica e il decoro urbano, il conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati, ha l'obbligo di mantenere tali aree in perfette condizioni di pulizia e libere da qualsiasi deposito non temporaneo di rifiuti.
7. Ferme restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47, il Comune può emanare opportuna ordinanza al conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle relative aree scoperte, ovvero di terreni non edificati che trasgredisce l'obbligo di cui al precedente comma 6.
8. I titolari di concessione di suolo pubblico o di area di uso pubblico hanno l'obbligo di conferire i rifiuti al normale servizio di raccolta, nei modi e nei tempi previsti per l'area concessa, nonché mantenere in condizioni di decoro e pulizia le medesime aree e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati assegnati, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell'apposito servizio.
9. Le spese che il gestore dovesse sostenere per la gestione dei rifiuti conferiti in difformità a quanto disciplinato dal presente Regolamento potranno essere imputate al trasgressore, qualora identificato.

Articolo 17 - Provvedimenti attuativi del contratto

1. Il contratto di servizio trova piena attuazione nel territorio comunale anche con l'emanazione di appositi provvedimenti dirigenziali che disciplinano le differenti modalità di raccolta dei rifiuti del territorio.
2. Tali provvedimenti possono di volta in volta essere fatti per estendere alcuni servizi a porzioni del territorio non ancora coperte o per modifiche allo stesso.

Articolo 18 - Conferimento differenziato dei rifiuti

1. Il conferimento differenziato costituisce componente essenziale ed obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti, ed è in particolare finalizzato al recupero di materiali riciclabili e al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.
2. Sulla base degli atti di programmazione regionale e provinciale e del piano dell'ATO, sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.
3. È fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale sopra stabilite e le istruzioni precisate dal gestore all'interno della Carta dei Servizi.
4. È inoltre incentivato anche in forma tracciata il conferimento differenziato negli Ecocentri e alle Ecotappe ed Ecofurgoni.

Articolo 19 - Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali

1. Ai fini di conseguire gli obiettivi di riduzione e di recupero dei rifiuti e di economicità nella gestione è incentivata la pratica dell'autocompostaggio dei rifiuti vegetali. Il corretto auto trattamento domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali mediante la pratica dell'autocompostaggio è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tassa dei rifiuti e l'attivazione di opportuna attività di controllo, come previsto dall'apposito Regolamento comunale.
2. La pratica dell'autocompostaggio può essere praticata, nelle modalità regolamentate, dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche individuate dalla normativa regionale e nazionale.
3. L'attività dell'autocompostaggio potrà essere attuata secondo le modalità previste dal D.Lgs. 266 del 29 Dicembre 2016 attraverso il compostaggio di comunità effettuato da due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
4. L'autocompostaggio deve essere attuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter o apparecchiature statiche o elettromeccaniche all'attività di compostaggio di comunità così come definite al D.Lgs 266 del 29 dicembre 2016, ecc.);
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (rifiuti organici e rifiuti vegetali);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori, alla diffusione di insetti e altri animali e alla dispersione nell'ambiente di effluenti liquidi;
 - e) solo se tale pratica è in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.
5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
6. La pratica dell'autocompostaggio dovrà essere svolta solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stessa, purché condivise.
7. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
8. Durante la gestione dell'attività di compostaggio dovranno essere rispettati in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere a una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti l'autocompostaggio condominiale per motivi igienico-sanitari potrà essere attivato per i soli residui vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi.
- 9bis. Per i rifiuti vegetali prodotti dalle attività svolte all'interno degli orti sociali comunali, si riconosce, la possibilità di compostare ed utilizzare in sito il compost ivi prodotto
10. Il Gestore provvede su richiesta dell'utente, a fornire in comodato d'uso gratuito, apposita compostiera.

11. Il Gestore effettuerà controlli per verificare l'effettivo auto trattamento dei rifiuti organici. In caso che accerti modalità di esercizio difformi o comunque non corrette, il Gestore provvederà ad adottare o fare adottare provvedimenti di inibizione dell'attività.

Articolo 20 - Rifiuti vegetali

1. Ai sensi dell'Art. 184 comma 2 lett. e) del D.Lgs 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi di giardini parchi e aree cimiteriali, mentre risultano esclusi dall'ambito dei rifiuti, ai sensi dell'Art.185 comma 1 lett. f) dello stesso decreto 152/2006 gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, agricole o forestali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana.
2. In base alle casistiche esposte al punto 1, nel caso di conferimento al servizio pubblico di rifiuti vegetali è fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi di manutenzione di terrazzi, aree verdi anche condominiali, orti, orti sociali comunali e giardini, nelle zone dove è attiva la raccolta differenziata della frazione organica e vegetale secondo le modalità predisposte al riguardo e secondo quanto previsto dalla Carte dei Servizi.
3. Gli utenti possono altresì conferire i rifiuti vegetali presso gli Ecocentri di Raccolta, secondo le modalità previste dal gestore, oppure al servizio di ritiro su chiamata, previo appuntamento e sulla base delle istruzioni fornite nella Carta dei Servizi. È fatto obbligo di esporre i materiali in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.
4. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree a verde prodotti da imprese che operano nel settore della manutenzione delle aree a verde, anche per conto dell'Amministrazione Comunale, sono sempre classificati come urbani e possono essere conferiti agli impianti o centri di raccolta indicati dal Gestore previa stipula di una convenzione nel rispetto delle norme relative al trasporto dei rifiuti.

Articolo 21 - Oli e grassi alimentari prodotti da utenze domestiche e da utenze non domestiche.

1. Le utenze domestiche devono conferire al Gestore, nelle modalità da esso predisposte, gli olii e i grassi alimentari;
2. Sono classificati come rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti costituiti da olii vegetali e grassi alimentari esausti provenienti da utenze non domestiche di tipo commerciale o di servizi (bar, pasticcerie, ristoranti, mense, pizzerie e attività che effettuano preparazione e somministrazione di alimenti e bevande);
3. Tali rifiuti devono essere quindi conferiti al soggetto Gestore del servizio pubblico;
4. Sono esclusi dall'assimilazione olii e grassi alimentari generati da aziende alimentari e centri cottura;
5. È vietato lo smaltimento in pubblica fognatura, nonché negli scarichi domestici o su suolo o in ogni altra modalità non prevista dal presente articolo.

Articolo 22 - Rifiuti urbani ingombranti

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato agli Ecocentri di Raccolta attrezzati negli spazi e cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure all'apposito

Servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti previo appuntamento con il Gestore e sulla base delle istruzioni precisate nella Carta dei Servizi.

2. È fatto obbligo, al fine del conferimento al Servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione. L'esposizione dei rifiuti ingombranti deve essere effettuata non prima delle 24 ore antecedenti all'orario concordato per il ritiro con il Gestore.
3. Inoltre è fatto obbligo di esporre sul rifiuto ingombrante un avviso scritto recante la dicitura "Esposto per servizio di ritiro ingombranti" o similare, riportando i riferimenti forniti dal gestore e la data fornita dal gestore di ritiro del materiale.
4. Sono altresì classificati come urbani ingombranti quelli provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (quali scuole ed uffici pubblici ed altri locali non destinati alle attività di tipo economico-industriale, agricole, artigianale, commerciale e di servizi). Il conferimento è effettuato, secondo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, previo appuntamento con il Gestore e sulla base delle istruzioni precisate nella Carta dei Servizi del Gestore relativamente ai quantitativi da conferire per ogni unità di servizio. In alternativa, per quantità superiori a quanto previsto nella Carta del Servizio, tramite specifici servizi a domanda individuale previa stipula di un contratto oneroso con il Gestore limitatamente al servizio di selezione, caricamento e trasporto agli impianti di trattamento.
5. Dove possibile, è privilegiato il ricorso alle apposite piattaforme elettroniche - se presenti/disponibili - o la donazione ed il riuso dei materiali ingombranti di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzati da soggetti pubblici e privati prima di considerarli come rifiuti.

Articolo 23 - Materiali inerti di origine domestica

1. I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti, fino alla quantità massima di 500 Kg/anno per utenza, direttamente dal medesimo utente presso gli Ecocentri.
2. In alternativa l'utente deve rivolgersi ai soggetti autorizzati dall'ente competente in materia per lo svolgimento delle attività di gestione delle suddette tipologie di rifiuti speciali.
3. È vietato immettere nei cassonetti o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti di origine domestica in modo diverso da quello del comma 1.

Articolo 24 - Indumenti usati

1. Gli indumenti usati sono rifiuti costituiti da:
 - a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
 - b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - c) cinture e accessori per l'abbigliamento ancora utilizzabili;
 - d) coperte e biancheria per la casa pulite.
2. Detta tipologia di rifiuto può essere conferita presso gli eventuali contenitori appositamente installati dal Gestore in area pubblica o in Ecotappe presso associazioni, e/o presso le Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta o altri punti di conferimento predisposti dal Gestore.

Articolo 25 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da nuclei domestici, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:
 3. presso le Stazioni Ecologiche o Centri di Raccolta, Ecocentri, Ecotappe, Ecofurgoni o altri punti di conferimento predisposti all'uso dal gestore;
 4. attraverso il servizio di ritiro a domicilio di cui all'art. 22;
 5. attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3;
 6. attraverso la consegna ad un centro di raccolta privato autorizzato.
7. Ai sensi del D.Lgs. 14.3.2014 n. 49 e del D.M. 8.3.2010 n. 65 è previsto che:
 8. i distributori assicurino, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; i distributori con superficie di vendita di Aee superiore a 400 mq hanno inoltre l'obbligo di assicurare la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici conferiti dagli utilizzatori finali senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente;
 9. fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, o i terzi che agiscono in loro nome possano organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del Dlgs n. 49 del 13 marzo 2014.
10. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti. Fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 24 del D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014, in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali stazioni ecologiche etc., previa convenzione con il Gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi, che agiscono in loro nome.
11. Sono considerati domestici e quindi rientranti nel circuito dei RAEE di provenienza domestica, i RAEE di origine commerciale, da attività di servizi, uffici e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) che per tipologia di prodotto potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici (dual use) questo sia che siano classificati come rifiuti pericolosi che non pericolosi.
12. Dove possibile, è privilegiato il ricorso alle apposite piattaforme elettroniche - se presenti/disponibili - o la donazione ed il riuso apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzate da soggetti pubblici e privati, prima di considerali come rifiuti.

Articolo 26 - Conferimento di cemento amianto di origine domestica

1. I materiali e i manufatti dismessi in cemento-amianto provenienti da interventi eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere gestiti secondo quanto previsto dalle Linee Guida sull'Amianto approvate dalla Regione Toscana con LRT n. 55/2017 che modifica l'art. 9 bis della LRT n. 51/2013, e applicate dal gestore nella Carta dei Servizi. In alternativa l'utente deve rivolgersi a soggetti privati, autorizzati dall'ente competente in materia per lo svolgimento di tale attività.
2. Le modalità per il controllo, la manutenzione e la rimozione di coperture e manufatti in cemento-amianto in area privata, nonché i relativi obblighi e sanzioni, sono disciplinate dall'Allegato 2 al presente Regolamento.
3. È fatto divieto, pertanto, immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali di cemento-amianto di origine domestica in modo diverso da quanto stabilito ai precedenti commi.

Articolo 27 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l'obbligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad un centro autorizzato ai sensi di legge (decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di materiali. Fatto salvo per i rifiuti previsti dal DM 8 aprile 2008 e DM 13 maggio 2009 che possono essere conferiti ai Centri di Raccolta se provenienti da attività di manutenzione effettuate autonomamente da Utenti domestici.
2. Gli utenti domestici, proprietari di velocipedi che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti, di cui all'art 22, oppure consegnarli direttamente alle Stazioni Ecologiche o ai Centri di Raccolta autorizzati.
3. È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani e altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.
4. I relitti di veicoli e rimorchi e loro parti, quali rifiuti abbandonati su suolo pubblico o di uso pubblico, sono considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dall'articolo 184, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto disciplinato dal D.M. 460/1999, recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.
5. Gli Organi di polizia, eseguiti gli opportuni controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il gestore procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione e alla rottamazione per il recupero dei materiali. Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura da parte dell'Amministrazione Comunale per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile, se identificato.
6. Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, eseguiti i necessari accertamenti, sarà dato avvio al procedimento, ai sensi dell'art 192 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nei confronti dei soggetti interessati con l'emanazione di apposito atto in cui sia definito un termine entro il quale provvedere ad intimare la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Articolo 28 - Rifiuti di prodotti da fumo

1. È fatto obbligo di conferire rifiuti dei prodotti da fumo (mozziconi ed altri) nei contenitori del RUI ovvero negli appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo installati nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale come previsto dall'articolo 232-bis del Decreto.
2. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi come previsto dall'articolo 232-bis del Decreto.

Articolo 29 - Conferimento dei rifiuti urbani non oggetto di raccolta domiciliare o stradale

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani non oggetto di raccolta domiciliare o stradale in maniera separata negli appositi contenitori predisposti presso gli Ecocentri, Ecotappe o Ecofurgoni, secondo le modalità definite dal Gestore ed in base a quanto indicato all'Art. 37 del presente Regolamento.
2. Le batterie, le pile, i piccoli elettrodomestici, le sorgenti luminose esauste e tutti quei prodotti interessati da una filiera certa di trattamento e avvio a recupero, possono essere conferite in modo differenziato anche presso le attività commerciali che vendono tali prodotti e che mettono a disposizione del pubblico, nella propria pertinenza, aree ben delimitate o appositi contenitori utilizzabili liberamente senza alcun obbligo da parte del cittadino. I contenitori possono essere consegnati dal Gestore o da i sistemi collettivi che si occupano della raccolta delle specifiche filiere di rifiuti. Sono escluse le batterie e gli accumulatori al piombo secondo quanto previsto dal Dlgs n. 188 del 20 novembre 2008.
3. I medicinali scaduti o comunque non utilizzati sono da conferire alle Stazioni ecologiche o Centri di Raccolta nonché presso le farmacie, ambulatori medici o altre strutture che abbiano reso disponibili gli spazi per l'installazione di una Ecotappa dotata degli appositi contenitori forniti dal gestore, per consentire un agevole conferimento da parte degli utenti.
4. È fatto obbligo conferire presso le Stazioni Ecologiche o Centri di Raccolta o negli appositi contenitori predisposti dal Gestore i rifiuti urbani pericolosi, costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli (pittogrammi) previsti dal Regolamento CE 1272/2008 (regolamento sul sistema di classificazione ed etichettatura relativo alle sostanze chimiche pericolose) ed indicanti varie tipologie di rischio chimico (infiammabile, tossico, gas compressi, irritante, ecc.)

Articolo 30 - Utenze non domestiche di medie e grandi dimensioni

1. Le medie e grandi superfici all'interno delle quali si svolge una attività economica di qualsiasi genere, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevista dalla legislazione vigente, devono presentare, ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, il bilancio dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti e della loro gestione, comprensivo degli imballaggi e vuoti a rendere, osservando le relative indicazioni e prescrizioni nella gestione dei rifiuti assimilati e speciali. La redazione del suddetto bilancio dovrà tenere conto delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Le medie e grandi superfici all'interno delle quali si svolgerà un'attività economica di qualsiasi genere, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dovranno presentare il progetto, almeno preliminare, al Gestore del ciclo integrato dei Rifiuti, per il rilascio del parere obbligatorio. Il progetto sarà corredato anche dal Bilancio dei rifiuti, che sarà valutato dal Gestore nel rilascio del parere obbligatorio.
3. Le grandi strutture, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione suddetta, oltre a quanto previsto al comma 1 e 2, nell'ambito dei nuovi insediamenti o di modifiche degli esistenti, devono prevedere, nel progetto, almeno di fattibilità tecnico-economica, da presentare al Gestore, appositi e adeguati spazi dedicati alla gestione separata e alla raccolta differenziata di ogni frazione merceologica.

4. Il bilancio di cui al comma 1, deve indicare le quantità di rifiuti prodotte e le diverse tipologie dei rifiuti speciali assimilati, nonché le modalità di conferimento differenziate degli stessi, in coerenza con gli atti di pianificazione provinciali e locali e con le modalità di svolgimento del servizio pubblico di raccolta della zona. Nel bilancio sono indicate inoltre le modalità di gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali non assimilati prodotti dalla struttura, e gli interventi adottati per la riduzione della produzione dei rifiuti.

5. Per tali Utenze il Gestore potrà attivare, previa stipula di una convenzione gratuita, servizi specifici che prevedano l'utilizzo di attrezzature dedicate compatibili con le quantità prodotte e dichiarate dall'Utente. Tale convenzione, oltre alle specifiche tecniche ed operative del servizio, potrà anche prevedere eventuali oneri aggiuntivi da addebitare all'Utente per servizi extra rispetto a quelli previsti dal contratto di servizio per la zona su cui insiste l'attività.

Articolo 31 - Fabbricati e relative aree scoperte – Terreni non edificati

1. È fatto obbligo ai conduttori e ai proprietari o ai relativi amministratori ovvero a coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, di conservarli costantemente liberi da depositi incontrollati, da rifiuti abbandonati o giacenti nei luoghi di uso comune dei fabbricati e le relative aree scoperte.
2. Nel caso la proprietà confini con strade ed aree pubbliche, i medesimi devono provvedere ad adeguate recinzioni o analoghe misure idonee ad impedire lo scarico abusivo di rifiuti da parte di terzi, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora si verificassero accumuli o giacenza prolungata di rifiuti e ciò potesse recare pregiudizio per l'igiene e l'ambiente, a seguito di verifica e verbale da parte dell'autorità competente, sarà dato avvio al procedimento nei confronti dei soggetti interessati per l'emanazione di apposito provvedimento, ai sensi dell'art 192 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nei confronti dei soggetti interessati con l'emanazione di apposito atto in cui sia definito un termine entro il quale provvedere ad intimare la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario di rifiuti o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Articolo 32 - Aree occupate da cantieri

1. Il responsabile del cantiere per la costruzione o la manutenzione di fabbricati, di infrastrutture o di reti di servizio o di opere stradali, deve mantenere separate fin dall'origine le diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti dall'attività, predisponendo nel caso di deposito temporaneo una apposita area adeguata in modo da agevolare il riutilizzo, il recupero o lo smaltimento presso impianti autorizzati.
2. Se il cantiere, per lo svolgimento dell'attività prevista, necessita lo spostamento della postazione per il conferimento dei rifiuti, il responsabile del cantiere è tenuto a comunicarlo al Gestore il quale provvederà, a titolo oneroso, allo spostamento e alla collocazione temporanea della postazione in attesa di completare i lavori. Nel caso in cui la postazione non possa essere più ricollocata nella sua posizione originaria, da temporanea questa diventerà definitiva, dietro richiesta di nulla osta alla Direzione comunale competente.
3. Qualora il cantiere comporti l'occupazione di suolo pubblico (o di uso pubblico) i rifiuti speciali prodotti dall'attività dovranno essere depositati in apposite aree delimitate in modo da evitare ogni possibilità di dispersione sull'area pubblica. È fatto obbligo pertanto al responsabile di mantenere pulito il suolo pubblico occupato per il cantiere e il relativo perimetro esterno.

Articolo 33 - Aree in concessione o in uso pubblico a qualsiasi titolo utilizzate

1. I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, devono provvedere a mantenere la costante pulizia dell'area occupata e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati

assegnati, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti a provvedere, direttamente o attraverso convenzioni con il gestore, alla pulizia delle aree utilizzate e al conferimento dei rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo al contempo la messa in atto di misure volte alla riduzione della produzione di rifiuti e alla massimizzazione della raccolta differenziata. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti, necessari per non gravare ulteriormente sul servizio di raccolta dei rifiuti urbani, saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
3. Nella presentazione delle istanze per ottenimento dell'autorizzazione, dovranno essere inserite specifiche indicazioni su come sarà effettuata la raccolta dei rifiuti. È fatto obbligo di installare adeguate postazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti (nel rispetto delle frazioni e colori previste per la raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Firenze) ed attivato uno specifico contratto per la vuotatura continua, sostituzione dei sacchetti e pulizia finale. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. In virtù dell'adozione del "Piano d'Azione per la Riduzione dell'uso della Plastica" (Firenze Plastic Free DGC 520/2019), che recepisce le indicazioni comunitarie per la riduzione dell'uso della plastica monouso e del suo impatto sull'ambiente, in occasioni di fiere, manifestazioni, spettacoli viaggianti ed altri eventi, è fatto obbligo di adottare tutte quelle iniziative e gli approcci che privilegino l'uso di prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso. Analogamente dovranno essere autorizzati solo gli esercenti (soprattutto nel caso di somministrazione di cibo e bevande) che impieghino imballaggi, stoviglie e contenitori non usa e getta ma riutilizzabili, oppure in alternativa in materiali facilmente e chiaramente riciclabili e/o biodegradabili o compostabili che rispettino i criteri individuati dalla normativa UNI EN 13432 (es fibre e polpe di cellulosa, legno, mater bi, PLA).

Articolo 34 - Aree mercatali

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi strada, piazza ed area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere a mantenere la costante pulizia dell'area occupata e quella attorno ai rispettivi punti di vendita e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati assegnati, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Sono altresì tenuti a provvedere, direttamente o attraverso convenzioni con il gestore, al conferendo dei rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo al contempo la messa in atto di misure volte alla riduzione della produzione di rifiuti e alla massimizzazione della raccolta differenziata. Ove predisposto dal gestore dovranno utilizzare per gli imballaggi in materie plastiche e di legno gli appositi punti di raccolta e di compattazione.
3. Si intendono escluse dalla competenza del Gestore, le attività di pulizia e spazzamento delle aree mercatali che si svolgono in spazi chiusi e coperti sebbene su superfici pubbliche o di uso pubblico. La pulizia di tali superfici dovrà essere oggetto di accordo privatistico da parte dei concessionari ed occupanti dei posti vendita del mercato. Per tali aree il Gestore è comunque obbligato a garantire i servizi di raccolta e avvio a recupero o smaltimento di quanto prodotto secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Restano di competenza del Gestore la pulizia, lo spazzamento e tutti i servizi di raccolta e avvio a recupero o smaltimento connessi alle aree mercatali che si svolgono su suolo pubblico o ad uso pubblico, in spazi aperti comprese le aree mercatali sottostanti tettoie o coperture aperte.

CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Articolo 35 - Disposizioni sulla raccolta

1. La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è estesa a tutto il territorio comunale secondo le modalità stabilite dal Piano Economico Finanziario e dal Contratto di Servizio e dai relativi documenti tecnici, tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche di ogni zona e impiegando le migliori tecnologie disponibili nel periodo di vigenza del contratto. La frequenza e l'organizzazione della raccolta, nonché i sistemi impiegati, devono garantire il costante mantenimento dell'igiene in modo da evitare la diffusione di maleodoranze e la proliferazione di infestanti e il massimo recupero di materiali riciclabili nell'ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.
2. Le principali metodologie adottate sono costituite da:
 - a) raccolta domiciliare attraverso supporti di conferimento assegnati a singole utenze o gruppi limitati di utenze;
 - b) sistema del conferimento diretto presso Ecocentri di raccolta, Ecotappe ed Ecofurgoni;
 - c) sistema di conferimento in contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi;
 - d) raccolta su chiamata, istituita per particolari categorie di materiali o utenze ed effettuata nel rispetto delle modalità e termini stabiliti dal Gestore a seguito di prenotazioni o accordi.

Articolo 36 - Raccolta domiciliare - Modalità di effettuazione del servizio.

1. I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare possono essere dotati di appositi dispositivi d'identificazione con numerazione univoca degli stessi, che ne consente la correlazione all'utente, e permette al Gestore di rilevare i dati di conferimento.
2. Nel caso in cui sia attivo un sistema di tracciatura dei conferimenti, a ogni svuotamento del contenitore si provvederà alla registrazione dell'evento sul sistema informatico.
3. I veicoli o il personale impiegati per la raccolta dei rifiuti potranno essere dotati di dispositivi che effettuano l'identificazione del contenitore.
4. I rifiuti potranno essere leggermente costipati all'interno dei contenitori per la raccolta fino a risultare pressati in maniera tale da consentirne l'agevole uscita all'atto dello svuotamento e della raccolta, per il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto del presente regolamento.
5. In ordine a particolari esigenze, potrà essere disposto, con motivati atti, modalità di conferimento diverse da quelle del presente regolamento, nonché orari per l'esposizione e il ritiro dei contenitori da parte degli utenti.
6. I contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani sono forniti dal Gestore, in base alle disponibilità, a ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 1,5 e litri 40.000. L'utilizzo di tali contenitori è finalizzato ad agevolare l'accumulo e impedire la dispersione dei rifiuti durante l'esposizione e la raccolta, proteggere i rifiuti da agenti atmosferici, animali e contenerne emissioni osmogene e agevolare l'accumulo in condizioni igieniche e di decoro che siano ottimali per l'utente. Qualora i contenitori siano danneggiati per cause non dipendenti dalla cura e diligenza dell'utente, o l'utente stesso ne chieda la sostituzione o integrazione per adeguamento di volumetria, il soggetto Gestore, provvederà a sostituirli o integrarli in base alle disponibilità del proprio magazzino.
7. Tutti i contenitori saranno forniti all'utenza nella forma del comodato d'uso, gratuito per i formati standard fino a 2 m³ ai sensi dell'Articolo 1803 del codice civile, mediante sottoscrizione da parte dell'utente di apposito contratto di adesione, predisposto, in formato standard, dal Gestore. Per la fornitura di contenitori con dimensioni maggiori a 2 m³ o per attrezzature specifiche (benne, container ecc.) potranno essere addebitati all'utenza eventuali

canoni e oneri di fornitura e/o movimentazione. A garanzia del corretto uso e della buona conservazione del bene all'utente potrà essere addebitata una cauzione.

8. Il Gestore non effettuerà lo svuotamento e potrà provvedere al ritiro dei contenitori per i quali risultano non conformità di assegnazione all'utenza. Nel caso di furto, il Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione, da parte dell'utenza, di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 80, nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia inoltrata alla polizia giudiziaria.
9. I contenitori dovranno essere costruiti con materiali resistenti all'uso e risultare facilmente lavabili. Detti contenitori dovranno inoltre avere un volume tale da consentire un sufficiente accumulo nel periodo che intercorre fra i cicli di raccolta.
10. L'utente deve custodire e mantenere i contenitori che gli vengono concessi con cura e diligenza, non destinarli a uso improprio, non cederne l'uso a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. In caso di variazione o cessazione della proprietà o titolo d'uso dell'immobile, l'utente ha l'obbligo di riconsegnare i contenitori al Gestore, nei modi e nelle forme previste.
11. L'utenza è obbligata a rispettare le norme per la gestione dei contenitori, conservandoli in luogo privato e a rispettare i giorni e gli orari di esposizione definiti dal calendario di raccolta fornito dal Gestore.
12. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
13. I contenitori di capacità inferiore a 120 litri, al momento della cessazione del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, al Gestore vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore a 120 litri, su richiesta dell'utente, possono essere consegnati e ritirati dal Gestore. Successivamente alla riconsegna, in occasione della prima emissione di bolletta utile o altro titolo per il pagamento del servizio di igiene urbana, sarà restituito l'eventuale deposito cauzionale unitamente agli interessi legali maturati.
14. Alle utenze non domestiche caratterizzate da elevata produzione di rifiuti, il Gestore potrà assegnare, contenitori di grandi dimensioni o anche container e press container.
15. Standard per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani mediante contenitori assegnati in forma aggregata a una pluralità di utenze:
 - a) Le utenze dotate di kit aggregato, definibile anche di tipo condominiale, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni per l'esposizione delle diverse tipologie di rifiuti:
 - i. i contenitori consegnati alle utenze condominiali devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenze condominiali e custoditi correttamente. Questi dovranno essere esposti dall'utenza sulla pubblica via nei pressi del numero civico esclusivamente nei giorni ed orari indicati dal gestore;
 - ii. Nel caso in cui il Condominio richieda che il ritiro avvenga in area privata, il Gestore dovrà verificarne la fattibilità, i contenitori potranno essere posizionati su apposite piazzole da realizzarsi all'interno della proprietà condominiale accessibile dal Gestore, il quale, previa autorizzazione, entrerà direttamente all'interno degli spazi privati opportunamente realizzati, per prelevare i rifiuti e riposizionare i contenitori vuoti, evitando l'esposizione degli stessi su suolo pubblico e quindi sui marciapiedi, con evidenti vantaggi per il decoro e per la sicurezza dei pedoni e disabili. Le caratteristiche generali delle piazzole condominiali sono definite dal gestore. L'accesso alle aree private potrà avvenire, qualora ne ricorreranno le condizioni, anche con i mezzi di servizio.
 - iii. Nei casi in cui la logistica lo consente, con particolare riferimento a grandi condomini, l'assegnazione dei contenitori sarà effettuata specificatamente ad ogni singola scala o numero civico.
 - iv. È fatto obbligo agli utenti ed in solido al responsabile dell'aggregato, di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati al Condominio con le corrette modalità ed in luoghi idonei o ambienti a ciò destinati.

- v. Nei casi in cui, per le utenze condominiali, vengano accertati modalità di conferimento dei rifiuti in diffinità a quanto stabilito dal presente regolamento, le violazioni sono contestate, ove possibile, al trasgressore, ovvero al Condominio obbligato in solido con l'autore della violazione nella persona del responsabile dell'aggregato, o se presente dall'amministratore del condominio.
 - b) Il volume dei contenitori dovrà risultare conforme agli standard definiti dal piano di ATO e dimensionato per accogliere l'intera produzione generata dalle singole utenze. Nel caso in cui i contenitori assegnati a utenze aggregate siano collocati su area accessibile al pubblico, l'utenza potrà applicare un sistema di chiusura esclusivamente nel rispetto delle modalità e disposizioni fornite dal Gestore, che resta proprietario dei contenitori.
16. Prelievo dei contenitori:
- a) La raccolta viene effettuata presso i punti individuati dal Gestore, ovvero su area pubblica, in prossimità o al limite del confine di proprietà privata dell'utente, garantendo l'occupazione minima dei marciapiedi e delle aree eventualmente interessate. Pertanto i contenitori dovranno essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell'utente al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato.
 - b) Il servizio viene garantito mediante transito su aree pubbliche. Il Gestore del servizio, valutata la possibilità e l'opportunità tecnica, potrà accedere su aree e/o strade a uso pubblico e anche private, su richiesta degli interessati, solo previo consenso scritto di tutti i proprietari e di tutti gli aventi diritto a cui spetta l'onere di attestare e comprovare il proprio diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta e devono garantire la resistenza alle sollecitazioni derivanti dal passaggio degli autocarri con i quali viene effettuato il prelievo.
 - c) I contenitori dovranno essere collocati, nei modi e nei luoghi sopradetti, esclusivamente nei tempi indicati nel calendario fornito.
 - d) I contenitori dopo lo svuotamento saranno ricollocati dall'utente entro il confine di proprietà.

Articolo 37 - Sistema del conferimento diretto presso Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni

1. Ecocentri / Ecotappe / Ecofurgoni hanno l'obbiettivo di:
 - a) incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai fini del loro recupero;
 - b) favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
 - c) favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un eventuale riuso;
 - d) favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento;
 - e) consentire il conferimento di quantità notevoli di rifiuti e il conferimento di rifiuti degli utenti che si trovano in condizioni di non poter attendere i successivi ritiri domiciliari.
2. La raccolta presso gli Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio, nonché particolari tipi di rifiuti, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
3. La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi degli Ecocentri così come delle Ecotappe ed Ecofurgoni sono stabiliti dal Gestore in conformità a quanto richiesto dall'amministrazione comunale e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
4. Gli utenti potranno accedere e conferire i propri rifiuti in tutti gli Ecocentri realizzati e condotti dal Gestore del servizio di Igiene Urbana anche su Comuni rientranti nell'ATO Toscana Centro.
5. Le tipologie dei rifiuti raccolti presso gli Ecocentri sono indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso dei medesimi e disciplinati da apposito regolamento afferente le procedure e i tempi di accesso.
6. Rifiuti conferibili al Centro di raccolta e Stazione ecologica:

- a) I Centri di raccolta e Stazioni Ecologiche possono accogliere, nel rispetto dei codici CER autorizzati o previsti dal DM 8 aprile 2008 e smi, tutte o alcune delle seguenti categorie di rifiuti:
- i. domestici recuperabili e non recuperabili, provenienti da insediamenti civili;
 - ii. ingombranti provenienti da insediamenti civili;
 - iii. speciali assimilati agli urbani recuperabili e non recuperabili, generati da utenze non domestiche nelle superfici soggette a tributo/tariffa;
 - iv. vegetali provenienti da aree verdi quali giardini privati e pubblici, parchi e aree cimiteriali;
 - v. raccolti nell'ambito del servizio d'igiene urbana nel bacino di attività del Gestore
- b) Le specifiche tipologie di rifiuti conferibili presso i centri di raccolta/stazioni ecologiche sono individuate dal Gestore ed identificate dal relativo codice dell'elenco europeo dei rifiuti.
- c) Sono esclusi dal conferimento presso i Centri di raccolta e Stazioni Ecologiche i seguenti rifiuti:
- i. indifferenziati da avviare allo smaltimento e contenenti materiali recuperabili;
 - ii. pericolosi prodotti da locali e luoghi non adibiti a uso di civile abitazione;
 - iii. dell'attività di demolizione e costruzione provenienti da attività imprenditoriale;
 - iv. prodotti dagli scarichi e da trattamenti depurativi;
 - v. costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla rottamazione;
 - vi. costituiti da apparecchiature deteriorate o obsolete diverse da quelle di cui all'Articolo 25 (RAEE);
 - vii. sanitari provenienti da assistenza sanitaria a domicilio.

7. Regole di conferimento agli Ecocentri , Ecotappe ed Ecofurgoni.

- a) Il conferimento presso Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni è ammesso solo in caso di regolarità contributiva, secondo le regole e le procedure stabilite nell'apposito regolamento.
- b) Gli Ecocentri sono attrezzati con container scarrabili e/o apposite aree anche dotate di specifici spazi e contenitori destinati a raccogliere le singole tipologie di rifiuti. All'atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i. i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall'utente per tipologie omogenee;
 - ii. il deposito dei vari tipi di rifiuti dovrà essere eseguito, a cura dell'utente, nell'ambito dell'area o entro il contenitore a ciò riservato;
 - iii. devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e/o dal personale di servizio presente nella struttura, nonché le disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - iv. è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o aree dedicate alla raccolta dei rifiuti, nonché all'esterno dell'area del centro di raccolta/stazione ecologica.
 - v. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di dar dimostrazione dell'identità come previsto al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti non conformi o diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
 - vi. È consentito l'accesso contemporaneo al centro di raccolta/stazione ecologica di un numero di utenti tale da operare costantemente in sicurezza e permettere il controllo da parte dell'addetto.
- c) Le Ecotappe e gli Ecofurgoni sono attrezzati con contenitori di piccole volumetrie utili ad accogliere le diverse categorie merceologiche per le quali sono predisposte. All'atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- i. i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall'utente per tipologie omogenee;
 - ii. il deposito dei vari tipi di rifiuti dovrà essere eseguito, a cura dell'utente, nel contenitore a ciò riservato;
 - iii. devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e/o dal personale di servizio se presente, nonché le disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - iv. è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori;
- d) Per il conferimento all'Ecocentro delle utenze non domestiche, sussiste l'obbligo, a carico dell'utente non domestico, di effettuare il trasporto e il conferimento stesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni del Gestore. Le utenze non domestiche possono accedere agli Ecocentri nel rispetto delle normative vigenti in materia di gestione rifiuti.

Articolo 38 - Raccolta mediante contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi.

1. La raccolta stradale è la raccolta dei rifiuti con contenitori anche interrati posizionati su strade e aree pubbliche, nei quali l'utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti.
2. Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta stradale gli utenti devono conferire i propri rifiuti nei contenitori stradali resi disponibili per le principali frazioni di materiali (frazione organica, carta, plastica/lattine, vetro, rifiuti indifferenziati) che sono organizzati in postazioni complete di contenitori per ognuna delle frazioni indicate. In particolari aree del territorio a bassa intensità degli insediamenti (località abitate minori e case sparse) o in zone urbane caratterizzate da viabilità con ridotte dimensioni (centri storici o strade particolarmente strette) potranno essere utilizzati anche contenitori stradali di ridotta volumetria (bidoni carrellati o mini cassonetti).
3. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti potranno essere a libero accesso o anche dotati di dispositivi di controllo accessi (anche a controllo volumetrico e similari) mediante l'uso di appositi dispositivi che consentono la tracciatura puntuale di ogni singolo conferimento.
4. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti sono soggetti a svuotamento periodico. Lo svuotamento dei contenitori avviene utilizzando specifiche attrezzature meccaniche.
5. La fornitura e il posizionamento sul territorio dei contenitori di raccolta e gli oneri legati alla loro manutenzione e mantenimento in efficienza e il loro lavaggio, sono di competenza del Gestore del servizio.
6. Collocazione e caratteristiche dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi:
 - a) I contenitori collocati su suolo pubblico devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici ed a impedirne la dispersione, mantenuti dal gestore in piena efficienza funzionale e di decoro. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene, in modo da evitare la giacenza di rifiuti ed esalazioni moleste, ricorrendo ad appositi lavaggi periodici evitando la dispersione incontrollata di liquidi ed aerosol.
 - b) La collocazione e lo spostamento dei contenitori stradali sul suolo pubblico avviene a cura del gestore in accordo e su eventuale richiesta da parte dell'Amministrazione, e a tal fine il Gestore consegue le autorizzazioni eventualmente previste.
 - c) Per quanto possibile, i contenitori destinati alla raccolta delle diverse frazioni oggetto di raccolta stradale o di prossimità devono essere organizzati raggruppandoli in "isole ecologiche" di base, ognuna delle quali dotata almeno dei contenitori destinati alla raccolta delle frazioni principali in termini quantitativi.
 - d) È fatto divieto a chiunque non autorizzato di spostare le attrezzature di raccolta, o di imbrattarle e manometterle.

- e) Il posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale o di prossimità deve essere in ogni caso effettuato conformemente alle norme vigenti in materia di Codice della strada, di sicurezza dei lavoratori e comunque perseguendo il decoro e l'igiene urbana.
- f) L'area interessata dai contenitori, se posizionati su area libera, deve essere, ove possibile, delimitata con segnaletica orizzontale; è di competenza del Gestore l'installazione, quando necessario, delle protezioni di ancoraggio, di fermo e di segnalazione attiva dei contenitori.
- g) Nel caso di interventi da realizzarsi mediante piani urbanistici attuativi (P.U.A.) d'iniziativa pubblica o privata, allorché il servizio di raccolta dei rifiuti urbani avvenga con il sistema stradale, dovranno essere previste e realizzate, a cura del soggetto attuatore, infrastrutture idonee ai contenitori utilizzati dal gestore con la relativa segnaletica.
- h) Qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità che non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, il Comune, anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione preventiva al gestore in modo da individuare la soluzione più adeguata per assicurare il ritiro dei rifiuti.

Articolo 39 - Raccolta su chiamata

1. I rifiuti voluminosi il cui ritiro viene fatto su prenotazione sono costituiti da:
 - a) Rifiuti ingombranti così come definiti alla lettera cc) comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento;
 - b) Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) così come definiti alla lettera y) comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento.
 - c) Rifiuti costituiti da sanitari in ceramica privati delle rubinetterie provenienti da abitazioni civili e sostituiti autonomamente dal proprietario/affittuario.
2. L'elenco aggiornato dei beni oggetti e materiali classificati come rifiuti urbani ingombranti è dettagliatamente indicato nel materiale informativo predisposto dal Gestore (guide alla raccolta differenziata, sito internet e simili).
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti voluminosi viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante conferimento diretto da parte dell'utenza presso i centri di raccolta e le stazioni ecologiche;
 - b) mediante raccolta domiciliare presso l'utente, su richiesta dello stesso.
4. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta voluminosi su chiamata sono le seguenti:
 - a) l'utente deve prenotare il ritiro dichiarando preliminarmente, al momento della richiesta il numero e il tipo di beni da ritirare;
 - b) il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al passaggio pedonale e al transito veicolare.

Articolo 40 - Raccolta mediante servizi a domanda individuale

1. Le medie e grandi utenze che producono grandi quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani differenziati e che hanno a disposizione aree private di dimensioni tali da poter accogliere attrezzature (anche scarrabili e/o compattanti) ad uso esclusivo, possono usufruire di servizi a domanda individuale onerosi dimensionati secondo le reali esigenze di produzione.

2. Tali servizi saranno concordati con il Gestore e sarà predisposta una specifica convenzione per la gestione delle modalità di accesso, le frequenze, le modalità di utilizzo delle attrezzature e della raccolta differenziata; la convenzione prevederà anche eventuali oneri aggiuntivi a carico dell'utenza per servizi extra o per inadempienze rispetto a quanto previsto dagli accordi con il Gestore.
3. Il Gestore si riserva di attivare i servizi previa valutazione degli spazi a disposizione e delle condizioni operative in particolare per quanto concerne gli aspetti inerenti il D.Lgs. 81/2008 e smi.

Articolo 41 - Spazzamento, raccolta e trattamento.

1. Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale sulla base delle modalità precisate dal presente regolamento. Esso riguarda:
 - a) le strade e le piazze classificate comunali;
 - b) le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette a uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
 - i. siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, etc.);
 - ii. siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi, nonché di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
 - c) i marciapiedi delle strade sopra elencate.
2. Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo a soggetti privati o pubblici. Tale servizio fa carico ai concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.
3. La frequenza, la definizione delle aree servite, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento sono definite nel vigente piano tecnico economico del servizio d'igiene urbana approvato dall'Amministrazione Comunale. Gli standard del servizio di spazzamento, definiti dal piano tecnico economico del servizio d'igiene urbana sono stabiliti nel rispetto del presente regolamento, in relazione ai bisogni e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali, secondo i principi enunciati nel presente Regolamento.
4. Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

Articolo 42 - Installazione e uso dei cestini gettacarte.

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, dall'Amministrazione comunale o dal Gestore del servizio, appositi cestini gettacarte, soggetti a periodico svuotamento, pulizia e manutenzione.
2. Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti generati durante la permanenza in aree pubbliche di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, bottigliette, flaconi, lattine e simili) e non potranno essere utilizzati per conferire rifiuti generati all'interno di immobili.
3. La localizzazione di tali installazioni potrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 43 - Disposizioni sul trasporto

1. Successivamente al conferimento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati sono effettuati dal Gestore o da altri soggetti autorizzati con idonei mezzi in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della igiene e salute pubblica.

Articolo 44 - Abbandono di rifiuti

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche per i quali il Comune debba intervenire in danno del responsabile dell'abbandono (come previsto dal comma 3 art. 192 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) sono da classificarsi urbani ai fini della raccolta e del trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o recupero qualora non rientrino nelle tipologie previste dal DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.

Articolo 45 - Obblighi generali nella gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili

1. Nessuna attività umana sul territorio comunale può dare luogo ad abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti di qualunque natura su aree pubbliche e private, compresi i rifiuti derivanti da operazioni di carico, scarico, trasporto e vendita di merci e di materiali.
2. Qualora venga individuato il responsabile, l'abbandono di rifiuti viene punito con le sanzioni di cui al successivo articolo 47 fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006, in aggiunta all'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, attraverso il regolare smaltimento e la bonifica del sito interessato, qualora necessaria, secondo le procedure di legge.
3. Se l'abbandono dei rifiuti avviene per opera di ignoti, l'Amministrazione comunale, fatti i dovuti accertamenti, attiva il procedimento di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche nei confronti della proprietà del terreno su cui gravano i rifiuti.
4. I proprietari dei terreni oggetto di interventi di rimozione di rifiuti da parte del Comune, secondo le procedure sopra descritte, dovranno predisporre ogni accorgimento atto ad evitare il reiterarsi del fatto illecito. I proprietari che non abbiano adottato i suddetti accorgimenti saranno ritenuti responsabili a titolo di colpa, qualora si verifichi nuovamente la circostanza di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti nella stessa area.
5. I proprietari o i titolari di diritti reali o personali di godimento dei terreni per i quali sussiste l'obbligo di recinzione sono responsabili, a titolo di colpa, dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti, nel caso in cui tale recinzione non sia stata completamente ed efficacemente realizzata.

TITOLO III - SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 46 - Controlli

1. Allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, oltre agli organi ai quali compete per legge il controllo sulla gestione dei rifiuti, possono essere preposti anche addetti al controllo del gestore, denominati "Ispettori Ambientali", nominati con provvedimento del Sindaco.
2. Agli Ispettori Ambientali sono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di rifiuti, comprendenti i poteri di contestazione, anche immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento.
3. Gli organi preposti nonché gli Ispettori Ambientali possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongono in essere i comportamenti costituenti violazione del presente Regolamento.

4. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il soggetto Gestore predispone un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani. Nella raccolta domiciliare, tale sistema può essere anche attuato mediante controlli diretti effettuati dal personale addetto alla raccolta. Laddove fosse verificata la non corretta separazione dei rifiuti, il Gestore potrà non effettuare il ritiro degli stessi intimando all'utente la corretta selezione del materiale. Qualora fossero riscontrati reiterati episodi di consegna di materiali non conformi saranno avviate le pratiche di accertamento per l'elevazione delle apposite sanzioni definite dal presente regolamento.

Articolo 47 - Sanzioni

1. Fermo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e dalle altre normative di settore e salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie comprese fra euro 25 ed euro 500, ex art 7 bis D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla L.689/1981.
2. Entro i limiti di cui sopra, diversi importi e/o adeguamenti o modifiche degli stessi, così come il pagamento in misura ridotta saranno stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale, in conformità ai criteri di seguito indicati, validi anche per la commisurazione in sede di Ordinanza di ingiunzione.
3. Le sanzioni sono comminate proporzionalmente alla quantità, alla qualità/tipologia di rifiuti e al grado di impatto sull'ambiente.
4. Al fine di preservare il decoro e la vivibilità della città di Firenze, saranno trattate con maggior rigore le ipotesi di deposito di rifiuti al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti o di omessa pulizia di aree a vario titolo utilizzate.
5. Sarà, altresì, riservato un inasprimento sanzionatorio alle violazioni riferibili a utenze non domestiche e a tutte le ipotesi relative a non corretto conferimento di materiali dotati di particolare potenziale inquinante.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto con specifiche disposizioni secondo quanto indicato nel comma 2, si fa riferimento ai limiti edittali di cui al comma 1.
7. Ai fini dell'osservanza del presente Regolamento, i poteri implicanti attività ispettive e di accertamento sono demandati agli agenti di Polizia Municipale e agli Ispettori Ambientali.
8. I ricorsi e gli scritti difensivi avverso la irrogazione delle sanzioni dovranno essere indirizzati al Sindaco del Comune di Firenze c/o Direzione Ambiente-Ufficio Sanzioni Amministrative.
9. Il suddetto Ufficio è altresì competente all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio.

Articolo 48 - Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 12 del 28/02/1996.

ALLEGATO 1

TABELLA 1 - CATEGORIA DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

I rifiuti speciali sono considerati assimilabili per qualità ai rifiuti urbani, purché abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo, descritti in modo univoco dal relativo codice CER ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

CER	DESCRIZIONE CER	MATERIALI CONFERIBILI
150101	Imballaggi in cartone	Scatole ed altri contenitori in cartone in prevalenza secondari o terziari
150102	Imballaggi in plastica	Contenitori in plastica sia primari (fianconi, barattoli, blister) che secondari o terziari (cassette, angolari, reggite, film plastico)
150103	Imballaggi in legno	Contenitori o supporti al trasporto in legno (cassette, casse, bin, pallet) in prevalenza secondari e terziari
150104	Imballaggi in metallo	Contenitori in metallo (barattoli, latine, scatole) in prevalenza primari
150105	Imballaggi in materiali compositi	Contenitori in materiali poliaccoppiati di carta, alluminio, polipropilene in prevalenza primari (brick, scatole, rivestimenti)
150106	Imballaggi in materiali diversi	Imballaggi secondari e terziari costituiti dalle tipologie identificate dai CER 150101-150102-150103-150104
150106LEG	Imballaggi in mult materiale leggero	Imballaggi in prevalenza primari costituiti dai CER 150102-150104-150105 o da altri oggetti classificati come imballaggi in materiali compositi (come appendiabiti, stoviglie in PET o altri polimeri, contenitori in polistirolo)
150106PES	Imballaggi in mult materiale pesante	Imballaggi in prevalenza primari costituiti dai CER 150102-150104-150105-150107 o da altri oggetti classificati come imballaggi in materiali compositi (come appendiabiti, stoviglie in PET o altri polimeri, contenitori in polistirolo)
150107	Imballaggi in vetro	Contenitori in vetro (barattoli, vasetti) in prevalenza primari
200101	Carta e cartone	Rifiuti in carta (bianca, da imballaggio) o in cartone (fogli, scatole, contenitori)
200102	Vetro	Contenitori in vetro (barattoli, vasetti) in prevalenza primari
200108	Rifiuti biodegradabili da cucine e mense	Scarti di origine vegetale o animale (solo se sottoposti a trattamento o di preparazione per la vendita) ivi compresi prodotti artici in materiali naturali come paglia, juta, sughero
200110	Abbigliamento	Articoli o prodotti in tessuti naturali o sintetici, pelle o similpelle
200123	Apparecchiature fuori uso contenenti CFC	Frigoriferi, congelatori e condizionatori analoghi a quelli domestici non sottoposti contestualmente all'acquisto di un articolo analogo
200125	Olio vegetale esausto	Olio vegetale esausto ad esclusione dei rifiuti prodotti da aziende alimentari o centri di cottura
200135	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi	Monitor e TV analoghi a quelli domestici non sottoposti contestualmente all'acquisto di un prodotto analogo
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti componenti pericolosi	Apparecchiature informatiche o di uso comune (computer, mouse, tastiere, pc portatili, modem, lavatrici, lavastoviglie, forni cottura) analoghi a quelli domestici non sottoposti contestualmente all'acquisto di un prodotto analogo
200138	Legno	Mobili o arredi dismessi in legno provenienti da uffici pubblici in genere non provenienti da manutenzioni ordinarie o straordinarie degli immobili
200140	Metallo	Mobili o arredi dismessi in metallo provenienti da uffici pubblici in genere diversi dai RAEE e non provenienti da manutenzioni ordinarie o straordinarie degli immobili
200201	Altri rifiuti biodegradabili	Rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree a verde pubbliche o private (sfalci, potature, piante, piccoli tronchi, scarti ortodomicili)
200301	Rifiuti inondiferenziabili	Rifiuti di natura eterogenea non separabili residui della selezione con caratteristiche qualitative simili ai rifiuti urbani domestici
200302	Rifiuti ideimercati	Scarti di origine vegetale costituiti da prodotti ortofruticoli non vendibili o scaduti privati delle confezioni (se non compostabili) e cassette o altri contenitori di piccole dimensioni in legno o cartone
200307	Rifiuti ingombranti	Mobili ed arredi dismessi simili a quelli domestici provenienti da uffici pubblici in genere diversi dai RAEE e non provenienti da manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili

ALLEGATO 2

MODALITÀ DI CONTROLLO, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI COPERTURE E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN AREA PRIVATA

INDICE GENERALE

Articolo 1 - Finalità generali e normativa di riferimento.....	56
Articolo 2 - Definizione cemento-amianto e rischi per la salute	56
Articolo 3 - Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto	57
Articolo 4 - Gestione di MCA in manutenzioni, ristrutturazioni e demolizioni di immobili.....	57
Articolo 5 - Requisiti per la rimozione diretta di MCA da aree di proprietà privata.....	58
Articolo 6 - Autorimozione di modeste quantità di MCA	59
Articolo 7 - Soggetto che può effettuare la rimozione di modeste quantità di MCA...	59
Articolo 8 - Procedure di rimozione e smaltimento nei casi in cui non è consentita la rimozione diretta da parte del cittadino.....	60
Articolo 9 - Requisiti e compiti della/e impresa/e	60
Articolo 10 - Documentazione richiesta per rimozione MCA	61
Articolo 11 - Controlli e sanzioni.....	61

Articolo 1 - Finalità generali e normativa di riferimento

1. Il presente Allegato disciplina:
 - a) le norme di comportamento nei confronti di manufatti in cemento-amianto (MCA) in area privata;
 - b) le procedure di rimozione e smaltimento di MCA in area privata;
 - c) gli obblighi e le sanzioni amministrative in caso di inadempienza;
2. La normativa di riferimento ai fini del presente Allegato comprende:
 - Legge n. 257 del 27 marzo 1992;
 - D.M. attuativo del 6 settembre 1994;
 - Legge Regionale 51/2013 (art. 9 bis).
 - D.G.R.T. n. 386 del 25/03/2019;

Articolo 2 - Definizione cemento-amianto e rischi per la salute

1. Il cemento-amianto, chiamato anche indifferentemente asbesto, fibrocemento o, dal nome del più diffuso prodotto commerciale, "Eternit®", è un materiale compatto realizzato con una miscela di cemento e fibre di amianto, costituito prevalentemente da crisotilo, ma anche da crocido lite ed amosite complessivamente in quantità pari a circa il 15% in peso. Il materiale ha un'elevata resistenza alla corrosione, al calore e all'usura.
2. La presenza di MCA non costituisce di per sé un rischio per la salute dei cittadini, poiché il rischio dipende da una probabilità di dispersione di fibre amiantifere in atmosfera e/o nel suolo. La pericolosità consiste, infatti, nella capacità che i materiali di amianto hanno di rilasciare fibre potenzialmente inalabili. La dispersione si realizza a causa di una lunga (alcuni decenni) esposizione agli agenti atmosferici e/o di danneggiamenti umani.
3. Considerando che il materiale presente nel territorio comunale ha una vetustà di almeno 25 anni dal momento che la produzione di MCA è stata proibita a partire dal 1994, e che la maggior parte dei manufatti ha un'età superiore ai 30 anni, esiste un problema di natura igienico-sanitaria correlata alla vetustà dei materiali.
4. Pertanto, ai fini della tutela della salute dei cittadini, sia all'interno dell'edificio che nelle sue immediate vicinanze, si rende necessaria la valutazione, da parte dei proprietari dei medesimi manufatti, del potenziale rilascio di fibre che può essere correlata soltanto all'esame delle condizioni di manutenzione. Per determinare la presenza del rischio è necessario considerare, oltre lo stato di conservazione del materiale, il contesto in cui è inserito l'edificio la cui copertura o manufatto è costituita da amianto.

Articolo 3 - Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto

1. Il presente articolo ha la finalità di definire le procedure per semplificare ed uniformare il giudizio sullo stato di conservazione delle coperture, sulla valutazione di rischio per la salute e per fornire indicazioni sulle conseguenti azioni da adottare.
2. La Deliberazione 14 febbraio 2017, n. 7 del Consiglio della Regione Toscana, ha approvato l'indice di valutazione "Amleto - Algoritmo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e del contesto in cui sono ubicate", di cui all'Allegato A della citata delibera. Il metodo è applicabile principalmente alle coperture in cemento-amianto (CA).
3. L'indice di valutazione "Amleto", che si intende qui espressamente richiamato e facente parte integrante del presente Allegato, dovrà essere applicato dalla ditta incaricata o dal professionista incaricato dal cittadino per la valutazione dello stato di conservazione della copertura in CA e stabilire le conseguenti operazioni di bonifica.

Articolo 4 - Gestione di MCA in manutenzioni, ristrutturazioni e demolizioni di immobili

1. L'utente domestico è sottoposto all'obbligo, preventivamente all'esecuzione dei lavori o interventi nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), di verificare la presenza o assenza di MCA.
2. In caso di assenza di MCA, il proprietario è tenuto a presentare alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze, contestualmente alla presentazione della S.C.I.A. o al progetto di manutenzione/ristrutturazione/demolizione, apposita dichiarazione firmata che attesti l'assenza di MCA ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3. In caso di presenza di tali manufatti il proprietario può:
 - a) provvedere alla rimozione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Copia del piano di rimozione deve essere allegata alla documentazione progettuale da presentarsi alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze. Nel caso la rimozione venga effettuata direttamente dal proprietario, lo stesso dovrà dichiararlo per iscritto in detta documentazione.
 - b) decidere di mantenere il manufatto in loco e pertanto sussiste l'obbligo, prima di procedere con i lavori, di effettuare una valutazione delle condizioni di manutenzione del MCA e stimare il pericolo di un rilascio di fibre nell'ambiente, oltre a definire un programma di controllo periodico sul manufatto in questione, come previsto dal DM 06 settembre 1994.
4. La valutazione di cui al punto b) deve essere redatta e firmata da tecnico qualificato iscritto ad albo professionale, seguendo la procedura descritta nell'art. 3 del presente Allegato. Per manufatti non rientranti nell'applicazione dell'indice "Amleto", possono comunque essere utilizzate altre procedure di valutazione utilizzando norme ufficiali approvate a livello nazionale o internazionale, esplicitamente dichiarate.
5. La valutazione deve essere allegata alla SCIA o al progetto.
6. Nel caso si intenda mantenere il manufatto in loco e la struttura sia adibita ad uso lavorativo con personale dipendente o comunque equiparato, la valutazione deve essere integrata da quanto previsto dall'art. 249 del D.Lgs. 81/08.

Articolo 5 - Requisiti per la rimozione diretta di MCA da aree di proprietà privata

1. I cittadini possono procedere direttamente alla rimozione dei materiali contenenti amianto, nel rispetto dei principi di sicurezza contenuti, in particolare, nel D.M. 06/09/1994 che, per quanto disciplinato nel presente Allegato, è la normativa tecnica di riferimento oltre a quanto disciplinato dall'art. 9bis della L.R.T. 51/2013 così come aggiunto dalla L.R.T. 55/2017 (linee guida amianto Delibera n. 378 del 9/4/2018 modificate con Delibera n. 386 del 25/3/2019).
2. In merito alla verifica dello stato di conservazione di MCA, il cittadino dovrà rivolgersi a un professionista o ad una ditta specializzata.
3. Dal momento in cui è rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, si renderà necessario mettere in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo il rilascio di fibre che, se inalate, possono causare malattie gravi all'uomo.
4. Di seguito i requisiti per la rimozione:
 - a) possono essere rimossi esclusivamente manufatti, in matrice cementizia (Eternit®) o resinoide (linoleum), in buono stato di conservazione e integri;
 - b) possono essere effettuati unicamente interventi di rimozione/raccolta di modeste quantità di manufatti e comunque entro i limiti massimi elencati nella tabella 1 seguente:

Tabella 1 | MCA per i quali è consentita la rimozione/raccolta diretta da parte dei cittadini

Tipologia di materiale	Quantità massime
Pannelli, lastre piane e/o ondulate	30 m ² di superficie complessiva coperta del fabbricato, ovvero una superficie strutturalmente continua, con copertura omogenea, appartenente a un solo proprietario. Sono esclusi interventi relativi a più strutture, fra loro adiacenti, appartenenti a più proprietari (es. box condominiali posti in sequenza), che per la loro natura comportano l'impianto di un cantiere avente un impatto significativo nel contesto ove sono posti.
Serbatoi per acqua	Capacità massima di 500 litri (senza necessità di rottura)
Altri manufatti (canne fumarie, cappe, etc.)	300 kg
Pavimenti in piastrelle viniliche	30 m ² se non presente amianto nella colla, da certificare con specifica analisi

5. L'utente potrà conferire sino a tre volte all'anno rispettando per ogni conferimento i quantitativi massimi indicati nella tabella sopra riportata.
6. I manufatti da rimuovere devono essere facilmente raggiungibili attraverso l'impiego di idonee attrezzature, quali scale e trabattelli; nel caso della rimozione delle coperture in cemento- amianto va tenuto presente il rischio di caduta dall'alto sia per sfondamento, in quanto le lastre non sono calpestabili, sia per caduta dai lati prospicienti il vuoto;
7. Possono essere effettuati interventi su coperture in cui vi siano lastre, cassoni e colonne in cemento - amianto installate ad una altezza non superiore a 3 m e tale che la persona che procede alla rimozione possa operare da un'altezza massima (misurata ai piedi) di due metri dal piano di campagna.

Articolo 6 - Autorimozione di modeste quantità di MCA

1. Secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Allegato, il cittadino può provvedere personalmente a trattare l'amianto per poi richiedere il ritiro al soggetto responsabile della raccolta dei rifiuti (di seguito, per brevità, "Gestore"). In questo caso non occorrono autorizzazioni da parte del cittadino, è il Gestore che effettua la notifica di trasporto alla Autorità Sanitaria territorialmente competente. L'intervento di rimozione e di confezionamento deve essere effettuato autonomamente dal cittadino senza l'ausilio di ditte terze (edili, artigiani, servizi o altro).
2. Prima di procedere, il cittadino dovrà ritirare il kit di autorimozione amianto presso il Gestore con tutti i dispositivi di protezione e, durante la loro rimozione, seguire accuratamente le istruzioni contenute nella citata DGRT n°386 del 25/03/2019 e nell'informativa del Gestore. Il kit autorimozione amianto viene consegnato previa prenotazione, con un costo assolto con le modalità previste dal Gestore, e contiene tutto il materiale necessario per consentire all'utente di effettuare l'operazione di confezionamento nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza e garantire la correttezza del confezionamento dei materiali.

Articolo 7 - Soggetto che può effettuare la rimozione di modeste quantità di MCA

1. Possono procedere alla rimozione i proprietari di unità abitative nel cui ambito siano presenti manufatti in cemento-amianto in matrice compatta e che possano effettuare personalmente la rimozione, raccolta e confezionamento di modeste quantità di MCA indicate in Tabella 1;
2. I manufatti possono essere rimossi anche dai soggetti facenti parte del nucleo familiare del proprietario, mentre non può partecipare alle operazioni personale ove si possa configurare un rapporto di subordinazione così come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (nemmeno un soggetto legato da rapporto di amicizia con il proprietario).
3. Il proprietario richiedente deve essere iscritto nei ruoli della tassa sui rifiuti.

Articolo 8 - Procedure di rimozione e smaltimento nei casi in cui non è consentita la rimozione diretta da parte del cittadino

1. Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta in situazioni disagiati o particolari, che non permettono di rispettare i requisiti indicati negli articoli precedenti.
2. Ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Inoltre, la copertura o altro manufatto di amianto, in quanto rifiuto speciale pericoloso quando viene rimosso, deve essere correttamente smaltito secondo le normative di legge in vigore.

Articolo 9 - Requisiti e compiti della/e impresa/e

1. L'impresa incaricata di svolgere gli interventi di bonifica dovrà:

- a) essere iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio per l'esercizio dell'attività inerente il settore in parola;
- b) essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le attività della Categoria 10A e 10B "Bonifica dei beni contenenti amianto" e Categoria 5 "Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi";
- c) essere iscritte al SISTRI in qualità di produttore-detentore di rifiuti pericolosi;
- d) possedere le capacità tecnico-professionali inerenti il settore di attività di che trattasi e, in particolare, i lavoratori impegnati nei lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto, ai sensi del D.Lgs. 257/2006 e del Testo Unico Sicurezza, devono essere informati circa i rischi connessi all'attività svolta e formati, mediante partecipazione a corsi di formazione professionale, con rilascio di titoli di abilitazione.
- e) effettuare un sopralluogo preventivo per la verifica dei lavori da realizzare;
- f) redigere e consegnare all'utente un dettagliato preventivo di spesa che risulterà vincolante ai fini della fatturazione;
- g) provvedere alla redazione e notifica alla Autorità Sanitaria territorialmente competente dei piani di bonifica per la rimozione/smaltimento del materiale contenente amianto e consegnarne al privato copia timbrata per ricevuta dalla Autorità Sanitaria territorialmente competente;
- h) effettuare nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di rimozione e smaltimento dell'amianto la rimozione, il trasporto e lo smaltimento o solo il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in discarica autorizzata;
- i) fornire ad ogni utente la documentazione attestante il corretto smaltimento dell'amianto.

Articolo 10 - Documentazione richiesta per rimozione MCA

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", e del relativo regolamento di attuazione D.M. 06.09.1994, in presenza di un manufatto in presunto cemento-amianto, l'Amministrazione invita a trasmettere alla Direzione Ambiente, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la seguente documentazione:
 - a) in caso di manufatto NON contenente amianto, verrà richiesta, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, una dichiarazione a cura del proprietario che il manufatto non contiene amianto corredata da analisi e fotografie;
 - b) manufatto con la presenza di amianto:
 - i. relazione tecnica, redatta da tecnico qualificato iscritto ad albo professionale relativa ai materiali costitutivi, al presunto anno di messa in opera, alle dimensioni, all'attuale stato di manutenzione, al programma di controllo e manutentivo, agli eventuali interventi di bonifica proposti secondo l'Allegato del D.M.06/09/1994 ;
 - ii. il nominativo del responsabile dell'attività manutentive;
 - iii. valutazione del rischio ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nel caso di possibile esposizione di lavoratori dipendenti;
 - iv. documentazione fotografica idonea ad illustrare la situazione descritta.
 - v. in base agli esiti della suddetta relazione tecnica, comunicare le modalità e i tempi di intervento per la bonifica e/o rimozione del manufatto. Nel caso in cui non sia necessario un intervento di bonifica perché il manufatto rientra nella fattispecie di cui al punto 2 - 2a "Integro non suscettibile di danneggiamento" dell'allegato del D.M. Sanità 06/09/1994, si richiede una relazione dello stato di conservazione del manufatto con cadenza massimo biennale
2. Trascorso il termine assegnato, l'Amministrazione provvederà ad avviare regolare procedimento amministrativo avente per oggetto l'eventuale rimozione del MCA.

Articolo 11 - Controlli e sanzioni

1. Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in ordine al presente Allegato sono di competenza della Direzione Ambiente del Comune di Firenze, del Corpo di Polizia Municipale, dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAT).

2. La gestione degli esposti provenienti da lavoratori o da cittadini relativamente ad ambienti di lavoro o all'attività di rimozione e bonifica è di competenza delle strutture organizzative di sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Autorità Sanitaria che informano, se del caso, i competenti uffici comunali o ARPAT.
3. La gestione di esposti, segnalazioni e richieste di informazioni che riguardano ambienti di vita è di competenza del Comune, che si avvale del Corpo di Polizia Municipale e/o dell'Autorità Sanitaria in particolare per quanto riguarda la verifica della valutazione dello stato di conservazione dei MCA, e di ARPAT per quanto riguarda la corretta classificazione e smaltimento del rifiuto.
4. Gli organi accertatori competenti provvedono ad elevare sanzioni (ove dovute) e ad inviare alla Direzione Ambiente un rapporto con l'indicazione dei rilievi effettuati nonché di eventuali misure da adottare.
5. Fatti salvi gli obblighi e le sanzioni previsti dalla Legge n. 257 del 27 marzo 1992, se il Comune di Firenze prescrive, tramite procedimento avviato con istanza di parte o d'ufficio, la bonifica di MCA situati in aree private del territorio comunale, e il cittadino responsabile non ottempera, è disposta l'applicazione a suo carico della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 nella misura da stabilire con successivo provvedimento, per ogni singola inadempienza posta in essere dal cittadino.
6. Proporzionalmente al grado di urgenza della bonifica, secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente Allegato, l'Amministrazione potrà intervenire con congruo provvedimento in danno del cittadino che rimanga inerte a fronte della necessità di intervento.
7. Il cittadino è tenuto a mantenere nel luogo e nel mezzo di trasporto dove è avvenuta la bonifica copia della documentazione inerente la stessa ed a esibirla a richiesta agli organi preposti al controllo.